

FATTURA ELETTRONICA E L'IMPOSTA DI BOLLO
Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Gentile Associato,

Con il DM 4 dicembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal **01 gennaio 2021**, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture.

Con riferimento al 2022

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	
Ipotesi	Versamento
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	Entro il 31.05.2022
Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno	Entro il 30.09.2022
Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre	Entro il 30.11.2022
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 28.02.2023

Inoltre, sono mantenute le disposizioni di semplificazione che interessano i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi, e l'**agevolazione** spetta con riferimento a un ammontare che "**non superi 250 euro**".

Il versamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- **per il primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;
- **per il primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Ipotesi	Versamento
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a giugno	Entro il 30.11.2022

Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 01 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture "*che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta*". L'informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato, con modalità telematiche, **entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre**.

PERIODO DI RIFERIMENTO	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

L'Agenzia renderà, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, l'ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte "come eventualmente variate dal contribuente".

Come conseguenza alle **modalità di apposizione della marca da bollo** e, di conseguenza, all'assolvimento del pagamento della marca da bollo stessa, si reputa opportuno ripassare le **operazioni non assoggettate ad Iva** per le quali è **obbligatorio** l'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

In specie, ci si riferisce alle:

- operazioni **fuori campo Iva** per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2 , 3 , 4 e 5 del DPR 633 del 1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del DPR 633 del 1972);
- operazioni **escluse** dalla base imponibile dell'Iva (articolo 15 del DPR 633 del 1972);
- operazioni **esenti** da Iva (articolo 10 del DPR 633 del 1972);
- operazioni **non imponibili** perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis DPR del 633 del 1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del DPR 633 del 1972, **con l'eccezione di cui sotto**), cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8 , lettera c) del DPR 633 del 1972);
- operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei **minimi** o **forfettari**.

Risultano invece **esenti** dall'imposta di bollo le seguenti operazioni:

- operazioni in **reverse charge** (articolo 74 commi 1, 7 e 8 del DPR 633 del 1972);
- operazioni in **reverse charge** (articolo 17 del DPR 633 del 1972);
- operazioni **non imponibili** (articolo 9 del DPR 633 del 1972) relativi a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci;
- operazioni **intracomunitarie** (articoli 41 , 42 e 58 del decreto legge 331 del 1993);
- **esportazioni** (articolo 8 lettere a) e b) del DPR 633 del 1972);
- operazioni **non soggetta** ad Iva di importo **inferiore** ad **euro 77,47**.

Si ricorda anche che l'assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore e la relativa **annotazione sulla fattura in formato XML**, di per sé **non determina il diritto di rivalsa** in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, il fornitore può riaddebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633 del 1972.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro